



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

## NOTIZIARIO SPECIALE

### DPCM 10.04.2020 Italia "chiusa" fino al 3 Maggio

Era nell'aria, e una nuova conferenza stampa si è fatta attendere nell'arco di due giorni, Giovedì 9 e Venerdì 10 Aprile.

Alla fine, poco prima della cena di Venerdì, è arrivata l'ufficializzazione, con tanto di nuovo DPCM (questa volta) già firmato : l'Italia rimarrà "**chiusa**" fino a **Venerdì 3 Maggio 2020**.

Quindi è destinata a proseguire per **altre 3 settimane**, sull'intero **territorio nazionale**, salvo quanto previsto da eventuali ordinanze regionali più restrittive, che trovate in calce al presente Notiziario :

- 1) la **sospensione di tutte le attività produttive** salvo quanto espressamente previsto e ad eccezione delle **attività indicate** in un allegato, il Nr 3, che sostituisce l'elenco del [DM MISE 25/03/2020](#).
- 2) la **sospensione delle attività di commercio al dettaglio**, salvo quanto espressamente previsto e ad eccezione delle **attività indicate** in un allegato, il Nr 1, che si limita ad integrare le fattispecie elencate dal **DPCM 11/03/2020**

Non viene modificata la possibilità di svolgere le **attività professionali** (di qualsiasi settore), nel rispetto delle raccomandazioni sanitarie.

Per quanto riguarda le **Pubbliche Amministrazioni**, resta fermo art. 87 DL 18/2020 ("Cura Italia"), con conferma :

- del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti/luoghi di cultura che i servizi che riguardano l'istruzione siano erogati "a distanza".

**Ammesse**, inoltre

- a) attività funzionali ad **assicurare la continuità delle filiere** delle attività indicate nella tabella che segue e alle filiere delle attività e dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione,
- b) le attività che erogano "**servizi di pubblica utilità**", nonché "**servizi essenziali**" ex L. 146/1990 (cd. multiutility del gas, energia elettrica, trasporti, ecc.),
- c) le attività di **produzione, trasporto, commercializzazione e consegna** di **farmaci**, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici o di **prodotti agricoli e alimentari**,
- d) ogni attività "funzionale a fronteggiare l'emergenza sanitaria",
- e) le attività degli impianti a "ciclo produttivo continuo" (imprese con turni di lavoro estesi sulle 24 ore), la cui interruzione comporti un grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti.

**Per la prosecuzione di tali attività occorre la comunicazione al Prefetto, che informerà la Regione, il Ministro dell'interno, il MISE, il Min. del lavoro e le forze di polizia.**

Tutte le "imprese" le cui attività rimangono consentite sono tenute a rispettare i contenuti del **Protocollo tra le parti sociali per tutelare la salute dei lavoratori** del 14/03/2020.



**Nuovo elenco delle attività non interessate dalla sospensione**

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
02	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione di: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02; in precedenza si faceva riferimento agli articoli in gomma)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.73.1	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.1	Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92; espunti I cod. 33.16, 33.17, che ora risultano ammessi)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) (espunto il cod. 42.91, che ora risulta ammesso)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli



45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
46.75.01	Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
Da 58 a 63	Servizi di informazione e comunicazione
Da 64 a 66	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) con le limitazioni imposte dal DM 25.03.2020
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
82.20	Attività dei call center, con le limitazioni imposte dal DM 25.03.2020
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese con le limitazioni imposte dal DM 25.03.2020
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali



Le imprese le cui attività sono sospese:

- devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 14/04/2020
- possono, previa comunicazione al Prefetto :
  1. procedere alla spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino, nonché alla ricezione in magazzino di beni e forniture
  2. accedere ai locali aziendali (personale dipendente/terzi delegati) per lo svolgimento:
    - a. di attività di vigilanza
    - b. di attività conservative e di manutenzione (es. di merce, macchinari, ecc.)
    - c. di gestione dei pagamenti (es: gestione dello scadenziario; pagamenti online; ecc.)
    - d. di pulizia e sanificazione.

L'art. 1, c. 1, lett. z), DPCM 10/04/2020 ha previsto la sospensione delle **attività di commercio al dettaglio** sia negli esercizi "di vicinato", che nella media/grande distribuzione (inclusi centri commerciali), fatta *eccezione* per le attività di vendita i generi alimentari e di prima necessità indicati nell'Allegato 1 del DPCM

#### **Elenco delle attività di commercio al dettaglio non interessate dalla sospensione**

<b>All. 1</b>	Ipermercati
	Supermercati
	Discount di alimentari
	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
	Farmacie
	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono	
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici	
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria	
Commercio al dettaglio di libri	
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati	



L'art. 1, c. 1, lett. z), DPCM 10/04/2020 ha previsto la sospensione delle **attività di servizi alla persona**, fatta *eccezione* per le attività indicate nell'Allegato 3 del DPCM

### **Elenco delle attività di servizi alla persona non interessate dalla sospensione**

<b>All. 2</b>	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
	Attività delle lavanderie industriali
	Altre lavanderie, tintorie
	Servizi di pompe funebri e attività connesse

Viene, inoltre, **confermata la sospensione** per i **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Restano **consentiti** :

- 1) la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
- 2) gli **esercizi di somministrazione** di alimenti e bevande situati ;
  - a. lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
  - b. di quelli situati negli ospedali e negli aeroporti.

Le disposizioni del DPCM 10.04.2020 decorrono da Lunedì 14 Aprile 2020.

Saranno efficaci fino a Venerdì 3 Maggio 2020.

Sono estese anche alle Regioni e Province a Statuto Speciale.

In seguito all'emanazione del DPCM, hanno naturalmente perso efficacia i previgenti DM

- 08.03.2020
- 09.03.2020
- 11.03.2020
- 22.03.2020
- 01.04.2020

Eventuali misure di contenimento più restrittive, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, cc.dd. "zone rosse", continuano ad applicarsi.

#### **Allegato : Ordinanze regionali più restrittive di Regione Lombardia e Regione Veneto**

Ricordiamo che in **Lombardia**, con l'Ordinanza regionale Nr 521 del 04.04.2020, erano state introdotte fino al 13 Aprile nuove misure restrittive rispetto alle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.

Con ordinanza regionale del 6 Aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all'ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 :

i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:

- a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- b) sorveglianza pubblica o, eventualmente privata, che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;



Possono rimanere in funzione i distributori automatici dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, ovunque collocati così come quelli presenti all'interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale.

È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati.

È consentita la vendita online, per corrispondenza, telefono, televisione e radio, con consegna a domicilio, di tutte le categorie merceologiche.

Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

L'ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore:

l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; l'obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani; la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti).

Con la nuova Ordinanza regionale Nr 528 dell'11 Aprile 2020, in vigore da oggi 14 Aprile, viene richiamato, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM 10.04.2020, che stiamo commentando, stabilendo inoltre nuove misure fino al 03.05.2020, prevedendo la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l'apertura di librerie e cartolerie: libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

Per la **Regione Veneto**, approvata Ordinanza in data 11.04.2020, che prevede le seguenti misure:

- a. è disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 Aprile e 3 Maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020;
- b. è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al coperto o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
  - i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
  - ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
  - iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  - iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020, ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;
- c. negli spostamenti all'esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante, fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) relative al trasporto pubblico locale;
- d. le uscite devono essere esclusivamente individuali, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
- e. è vietata l'uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
- f. nei giorni del 25 Aprile e del 1° Maggio 2020 il picnic all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella proprietà stessa;
- g. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per l'assistenza al parto da parte del genitore;
- h. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera c);
- i. i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all'interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l'acqua potabile (c.d. Case dell'acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- j. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
- k. in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell'utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione



dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all'allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera;

l. è ammessa l'attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio;

m. tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull'applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08;

n. nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l'igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali;

o. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);

p. in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi;

q. è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/ECOCENTRO) comunali più vicini alla residenza;

r. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

s. sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere;

2. relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

a) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 28 del 12 Marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su ferro, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 Marzo 2020 e n. 36 del 2 Aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 Maggio 2020;

b) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 29 del 12 Marzo 2020 riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo al Trasporto Pubblico Locale su gomma e acqua, già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 Marzo 2020 e n. 36 del 20 Aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 Maggio 2020;

c) il periodo di cui al secondo alinea del punto 1 dell'ordinanza n. 30 del 18 Marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, viene integralmente sostituito dal seguente: "sia garantita la sicurezza (droplet) di utenti e operatori limitando il servizio ad un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo.";

d) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 30 del 18 Marzo 2020, così come modificata dalla precedente lettera c), già prorogata con ordinanza n. 34 del 24 Marzo 2020 e n. 36 del 2 Aprile 2020, è ulteriormente prorogata sino al 3 Maggio 2020;

e) la lettera c), del punto 1 dell'ordinanza n. 39 del 6 Aprile 2020, riguardante ulteriori misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus nei servizi legati al trasporto pubblico locale viene integralmente sostituita dalla seguente: "c) nei servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici, dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. E' fatto obbligo nell'espletamento del servizio pubblico, dell'utilizzo da parte del conducente di mascherina e dei trasportati di guanti e mascherine. E' fatto obbligo di trasportare un numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo, sempre nel rispetto delle distanze di droplet consigliate. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all'inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri";

f) l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza n. 39 del 6 Aprile 2020, così come modificata dalla precedente lettera e), è prorogata sino al 3 Maggio 2020.



*E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando*

*Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...*

*Intanto*

**#iorestoacasa**



La nostra esperienza  
al tuo servizio, contattaci

TELEFONA

**+39 067005117**

**SDD Servizi:**  
i Servizi Di Domani...oggi!!



**SDD Servizi**  
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

